

STUDIO NOTARILE TOMASELLI

Piazza Castello, 139 - Torino - Tel. 011 534 804

Repertorio n. 450.123

Raccolta n. 17.892

ATTO COSTITUTIVO

della

"ACCADEMIA DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE

DEL PIEMONTE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventitre del mese di giugno, in Torino

e nel mio studio in Piazza Castello n. 139

23 GIUGNO 2005

Avanti me dott. Giuseppe Tomaselli, Notaio in Torino, iscritto al

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza

dei testimoni avendovi i comparenti, d'accordo tra loro e con il mio

consenso, rinunciato,

sono presenti I signori:

- **Bruna GIORGIO**, nata a Sala Biellese il 14 maggio 1943, residente in Torino, Via Mentana n. 21, imprenditrice, in possesso del seguente numero di codice fiscale: GRG BRN 43E54 H681E;

- **Carlo MONTRUCCHIO**, nato a Canale il 28 ottobre 1945, residente in Torino, Via Cernaia n. 22, imprenditore, in possesso del seguente numero di codice fiscale: MNT CRL 45R28 B573H;

- **Franco BRUSCHETTI**, nato a Chieri il 14 luglio 1943, residente in Torino, Corso Tassoni n. 32, dirigente, in possesso del seguente numero di codice fiscale: BRS FNC 43L14 C627O;

- **Giorgio PEYRANO PEDUSSIA**, nato a Torino il 25 ottobre 1938, residente in Torino, Via Mentana n. 21, imprenditore, in possesso del

seguinte numero di codice fiscale: PYR GRG 38R25 L219B;

- **Mario GRISOTTO**, nato a Bra il 7 febbraio 1947, residente in Torino,

Via Delleani n. 4, dirigente, in possesso del seguente numero di codice

fiscale: GRS MRA 47B07 B111V;

- **Paolo Fortunato SCARTOZZI**, nato a Torino il 2 ottobre 1951, residente

in Torino, Via Corte d'Appello n. 7/4, commercialista, in possesso del

seguinte numero di codice fiscale: SCR PFR 51R02 L219C.

I componenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono io

Notaio certo, convergono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita una Associazione senza fini di lucro denominata:

"ACCADEMIA DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE

DEL PIEMONTE".

ARTICOLO 2

L'Associazione, per quanto riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione e per quanto altro riguarda la vita della Associazione, è regolata dalle norme contenute nello Statuto che, firmato di componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai medesimi.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha sede in Torino, Via Cernaia n. 22

ARTICOLO 4

Lo scopo dell'Associazione è:

- promuovere la cultura e la riscoperta della tradizione enogastronomica piemontese attraverso le ricette delle origini;

- assumere le sue difese di fronte ad abusi e prevaricazioni, vegliando sulla sua buona interpretazione e contribuendo allo sviluppo del turismo enogastronomico in Piemonte;

- organizzare la valorizzazione di un circuito di ristoratori che si impegnino a proporre alla clientela i piatti tipici della tradizione;

- esaltare la produzione agro-alimentare del Piemonte coerente con le tradizioni del territorio;

- favorire scambi con altre analoghe istituzioni in Italia ed all'estero, promuovendo con le opportune iniziative la conoscenza ed il rispetto delle tradizioni enogastronomiche piemontesi presso scuole, associazioni di categoria e ogni altra organizzazione che si ritenga idonea allo scopo;

- curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni in sintonia con l'attività dell'Accademia.

ARTICOLO 5

L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto, per i primi tre esercizi, da cinque membri, nominati nelle persone dei signori Bruna Giorgio, Carlo Montrucchio, Franco Bruschetti, Giorgio Peyrano Pedussia e Mario Grisotto, i quali accettano e dichiarano che a proprio carico non esistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

Il Consiglio Direttivo, riunitosi seduta stante, nomina, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i signori:

Carlo Montrucchio

Presidente

Bruna Giorgio

Vice Presidente

Franco Bruschetti

Segretario

Giorgio Peyrano Pedussia

Tesoriere.

ARTICOLO 6

A comporre il Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti:

- il dott. Riccardo RANALLI, Presidente;

- il dott. Alessandro COTTO, revisore;

- il dott. Massimo ARUGA, revisore;

tutti Revisori ufficiali dei Conti.

ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2005.

ARTICOLO 8

I comparenti conferiscono al Presidente ogni più ampia facoltà per l'attuazione della presente costituzione, ivi compreso il potere di compiere tutte le formalità e gli atti necessari ed opportuni per ottenere l'eventuale riconoscimento dell'Associazione e di apportare conseguentemente al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di riconoscimento.

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato dai

comparenti e da me Notaio, previa lettura da me datane ai medesimi, i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti e manoscritti a norma di legge da persona di mia fiducia sulle prime quattro intere pagine e sei della quinta.

In originale firmati:

Bruna Giorgio

Carlo Montrucchio

Franco Bruschetti

Giorgio Peyrano Pedussia

Mario Grisotto

Paolo Fortunato Scartozzi

Giuseppe TOMASELLI Notaio

Allegato "A" all'atto rep.n. 450.123/17.892

STATUTO

della

"ACCADEMIA DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE

DEL PIEMONTE"

ARTICOLO 1

E' costituita una associazione senza fini di lucro con la
denominazione:

"ACCADEMIA DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE

DEL PIEMONTE".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Torino, Via Cernaia n. 22.

ARTICOLO 3

Lo scopo dell'Associazione è:

- promuovere la cultura e la riscoperta della tradizione enogastronomica piemontese attraverso le ricette delle origini;
- assumere le sue difese di fronte ad abusi e prevaricazioni, vagliando sulla sua buona interpretazione e contribuendo allo sviluppo del turismo enogastronomico in Piemonte;
- organizzare la valorizzazione di un circuito di ristoratori che si impegnino a proporre alla clientela i piatti tipici della tradizione;
- esaltare la produzione agro-alimentare del Piemonte coerente con le tradizioni del territorio;
- favorire scambi con altre analoghe istituzioni in Italia ed all'estero, promuovendo con le opportune iniziative la conoscenza ed il rispetto delle

tradizioni enogastronomiche piemontesi presso scuole, associazioni di categoria e ogni altra organizzazione che si ritenga idonea allo scopo;

- curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni in sintonia con l'attività dell'Accademia.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è di competenza dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

L'Associazione si estingue inoltre per i casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5

Possono essere membri dell'Associazione tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- interesse e competenza, anche di livello professionale, alle tematiche di cui allo scopo sociale;

- impegno attivo alla diffusione dei valori della tradizione enogastronomica piemontese;

- disponibilità allo sviluppo dello spirito associativo;

- levatura morale coerente con lo spirito di convivialità e l'assenza di lucro nelle finalità dell'Accademia.

ARTICOLO 6

Gli Associati si distinguono in quattro categorie:

a) fondatori,

b) ordinari

c) sostenitori

d) benemeriti

Gli associati fondatori sono coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo e quelli ai quali il Consiglio, per particolari meriti, attribuirà tale qualifica.

Essi sono tenuti al pagamento di una quota di ingresso e della quota annuale.

Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento di una quota di ingresso e della quota annuale.

Gli associati sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota di ingresso e di una quota annuale in misura doppia rispetto agli associati fondatori ed ordinari.

Gli associati benemeriti sono tenuti al pagamento di una quota di ingresso, di una quota annuale e ad un ulteriore pagamento "una tantum" pari ad al-meno cinque quote annuali.

La qualifica di Associato si acquista sulla base di domanda di ammissione rivolta al Consiglio direttivo su presentazione di due associati fondatori e accettata dallo stesso con decisione unanime.

In qualità di associati possono aderire anche Enti, sia pubblici che privati e società a mezzo di un loro legale rappresentante.

Gli associati possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente.

L'Associato dimissionario, così come l'Associato receduto o escluso, non ha diritto a rimborsi o risarcimenti.

ARTICOLO 7

L'assunzione della qualità di Associato comporta l'accettazione del presente Statuto.

Gli Associati hanno tutti diritto di voto nell'Assemblea per le delibere di competenza della stessa. Inoltre hanno il diritto ed anche il dovere di partecipare alle attività dell'Associazione e di contribuire al perseguimento dei suoi scopi ed al reperimento delle risorse necessarie, in ragione delle specifiche competenze e conoscenze.

ARTICOLO 8

La qualità di associato si perde: per recesso, per decadenza, allorchè l'Associato non paghi la quota annuale entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale e per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, dovuta ad interdizione o inabilitazione dell'associato, in seguito a fallimento o per sua condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o per avere il associato agito in modo manifestamente contrario alle finalità dell'Associazione.

L'Associato escluso può esporre la proprie ragioni difensive ad un Collegio di Probiviri, nominato ai sensi del successivo art. 18.

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Comitato scientifico-culturale;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere;
- h) il Collegio dei Revisori;

i) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10

Gli Associati sono convocati almeno due volte all'anno dal Consiglio

Direttivo in Assemblea.

L'Assemblea può esser convocata anche qualora ne sia fatta richiesta con domanda firmata da almeno un quinto degli aderenti regolarmente iscritti nel libro Associati.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza del 75% (settantacinque per cento) degli Associati e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 22.

Ogni Associato ha diritto ad un voto

Ad ogni Associato può essere conferita non più di una delega.

L'Assemblea ha il compito di:

a) predisporre gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione ed approvare il bilancio preventivo su proposta del Consiglio Direttivo (entro il 31 ottobre di ogni anno);

b) deliberare sulle proposte di modificazione dello Statuto formulate ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;

c) approvare il bilancio consuntivo (entro il 30 aprile di ogni anno);

d) approvare il regolamento interno dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;

e) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e nominare i membri dello stesso (nel corso dell'assemblea di cui alla precedente lettera c);

f) nominare i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri (sempre nel corso della predetta assemblea);

g) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, sempre in numero dispari, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

La maggioranza degli Consiglieri dell'Associazione è scelta tra gli Associati che hanno firmato l'atto costitutivo e tra quegli associati che, in futuro, per particolari loro benemerienze, saranno definiti "associati fondatori" al loro ingresso.

Al Consiglio competono i poteri di gestione e di amministrazione dell'Associazione nell'ambito degli indirizzi e delle linee generali determinate dall'Assemblea e ne esegue le delibere.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il

Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni o impedimento di un Consigliere in carica, subentrerà il primo escluso della medesima categoria di soci.


Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi, all'infuori del primo Consiglio, che durerà tre esercizi, ed i suoi membri possono essere riconfermati; alle loro nomine provvede l'Assemblea con votazione presa con la maggioranza di cui al precedente art. 10.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo:

- redige il regolamento interno dell'Associazione da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decide sull'ammissione dei nuovi Associati secondo quanto previsto dall'art. 6 e sulla attribuzione della qualifica di associati fondatori;
- decide dell'esclusione degli Associati secondo quanto previsto dall'art. 8;
- delibera l'accettazione di donazioni, lasciti, contributi ed elargizioni in genere alla Associazione;
- delibera la eventuale costituzione di eventuali commissioni con specifici incarichi e competenze, quali, a mero titolo esemplificativo, l'organizzazione di eventi e pubblicazioni, ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- delibera ed approva eventuali convenzioni con altri Enti per regolare l'azione comune;
- può proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri, compreso il Presidente;
- esegue le delibere assembleari;

Oliver



- stabilisce ed aggiorna le quote di ingresso e le quote annuali, prevedendo anche eventuali esenzioni temporanee per casi particolari;

- si occupa della gestione ordinaria dell'Associazione;

- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, su proposta del Tesoriere.

I Consiglieri non hanno diritto a compenso per le funzioni da essi espletate; tuttavia agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio mandato. In caso di speciale incarico il Consiglio può riconoscere un rimborso spese.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno. Deve, inoltre, essere convocato ogniqualvolta ne facciano richiesta congiunta almeno tre Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, dal Vice-Presidente o, in caso di loro assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammessa la partecipazione mediante delega.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell'Associazione:

- presiede il Consiglio e l'Assemblea;
- ha la direzione e la rappresentanza legale della Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio;
- ha tutti i poteri necessari per procedere nei casi di urgenza, salvo riferire tempestivamente al Consiglio;
- cura l'esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 15

L'associazione potrà istituire un Comitato scientifico culturale composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri che durano in carica due esercizi e sono nominati dall'Assemblea.

Il Comitato avrà poteri consultivi e propositivi sui programmi e le iniziative che il Consiglio dovrà sottoporre annualmente all'Assemblea.

ARTICOLO 16

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su designazione del Presidente, ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, nonché del libro Associati;
- assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo negli adempimenti relativi ai loro incarichi.

ARTICOLO 17

Il Tesoriere, nominato anch'esso dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha il compito di:

- gestire la contabilità e l'eventuale disponibilità economica dell'Associazione;
- curare la tenuta dei libri sociali contabili e di quelli fiscali;
- riscuotere, nell'interesse della stessa, somme da terzi; rilasciando liberatoria quietanza;
- sottoporre al Consiglio Direttivo il Bilancio preventivo e consuntivo e archiviare e conservare la relativa documentazione.

Avvalendosi di servizi bancari, il Presidente del Consiglio Direttivo potrà delegare la facoltà di firma al Tesoriere.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Durano in carica due esercizi e sono rieleggibili per una sola volta.

Il Presidente del Collegio deve possedere la qualifica di Revisore ufficiale dei conti.

Il Collegio deve controllare l'amministrazione della Associazione, vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

I membri del Collegio dei Revisori non devono essere membri dell'Associazione o rivestire cariche all'interno di essa.

ARTICOLO 19

Tutti i componenti delle cariche elettive durano in carica fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio consuntivo del secondo

esercizio.

ARTICOLO 20

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati o tra questi e gli organi associativi o tra gli organi stessi in relazione al rapporto associativo o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle delibere, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio di Probiviri nominato dall'Assemblea e composto di tre membri, tra i quali viene eletto un Presidente, che durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

ARTICOLO 21

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione disporrà:

- a) dei beni mobili e immobili che siano o diverranno di proprietà della stessa;
- b) di eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) di donazioni, legati e contributi versati dagli Associati, da Enti pubblici o privati o da persone fisiche;
- d) delle quote associative;
- e) degli avanzi netti di gestione;
- f) delle oblazioni e ogni altra entrata che, a qualsiasi titolo, pervenga all'Associazione.

ARTICOLO 22

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e

termina il trentun dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio verranno predisposti *dal Consiglio Direttivo* il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dello stesso.

Gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, non essendo consentita la loro distribuzione tra gli Associati, neanche in modo indiretto.

ARTICOLO 23

Lo scioglimento dell'Associazione verrà proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea qualora sia divenuto impossibile il perseguimento delle finalità dell'Associazione o per qualsiasi altra causa.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro avente fini analoghi a quelli della presente Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati.

ARTICOLO 24

Per quanto non espressamente previsto, viene fatto riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

In originale firmati:

Bruna Giorgio

Carlo Montrucchio

Franco Bruschetti

Giorgio Peyrano Pedussia

Mario Grisotto

Paolo Fortunato Scartozzi

Giuseppe TOMASELLI Notaio

Registrato a Torino - Agenzia delle Entrate - 2° Ufficio il 6 luglio 2005 al
n. 2470. Esatti € 168,00.

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, il Notaio
Giuseppe TOMASELLI di Torino rilascia la presente copia autentica
costituita da cinque fogli per uso di legge.

Torino, lì 25 agosto 2005

